



## VERBALE DI ACCORDO

### DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Oggi 14 aprile 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Tessival S.r.l.(di seguito, "**Tessival**" o la "**Società**"), rappresentata dall'Amministratore Unico, Andrea Ferri, e da Bruno Ottolini, assistiti dall'avv. Daniele Fumagalli

FILCAMS-CGIL, nella persona di Vanessa Caccerini

FISASCAT-CISL, nella persona di Stefania Chicca

UILTUCS, nella persona di Paolo Proietti (di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")

(di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")



Premesso che:

- (i) Tessival è società esercente attività di commercio di abbigliamento per bambini a marchio *Cycleband*. La Società applica ai propri dipendenti presso la rete vendita il CCNL terziario, distribuzione e servizi;
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha disposto la chiusura al pubblico della rete vendita dislocata su tutto il territorio nazionale ("**PdV**"), a far data dal 10 marzo 2020 e sino a data da destinarsi;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 23 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") di n. 57 dipendenti operanti presso i PdV, in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID-19;
- (iv) la Società, alla data odierna, dichiara di non avere possibilità di concreto accesso, nell'ambito delle condizioni e dei limiti previsti dalle rispettive disposizioni normative, a nessuna delle prestazioni dei seguenti ammortizzatori sociali: CIGO, CIGS, Fondo di Integrazione Salariale e Fondi di solidarietà di cui ai Titoli I e II del D. Lgs. n. 148/2015;
- (v) In data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:



1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22 D.L. 17 marzo 2021 n. 18, con le seguenti modalità:
  - il ricorso alla CIGD riguarderà i n. 57 lavoratori di cui all'Allegato A al presente accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore;
  - il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, nel periodo dal 10 marzo 2020 al 31 agosto 2020, fermo restando che (i) per i Lavoratori che hanno un monte ferie residue anni precedenti maturato alla data del 31 dicembre 2019 pari o superiore a 5 giorni, nel periodo dal 10 al 15 marzo 2020 è previsto il parziale smaltimento di ferie arretrate e che (ii) per i Lavoratori che non abbiano un sufficiente numero di ferie arretrate a copertura integrale del periodo dal 10 al 15 marzo 2020, è previsto l'utilizzo integrale dei giorni arretrati accumulati, con sospensione in CIGD a decorrere dal primo giorno successivo quello di esaurito smaltimento delle ferie arretrate al



31 dicembre 2019; l'eventuale fruizione dei permessi a copertura del predetto periodo avverrà su base volontaria con specifiche comunicazioni tra Società e Lavoratori;

- le ore di fabbisogno di CIGD per ciascun Lavoratore sono puntualmente indicate nell'ambito dell'Allegato A;



- per i PdV siti nell'ambito del territorio della Regione Toscana – in conformità dell'Accordo Quadro del 18 marzo 2020 - le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 15 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per un massimo di 63 giorni).

2. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:



- (i) con messaggio del 20 marzo 2020, l'Inps ha precisato che gli unici datori esclusi dal campo di applicazione della CIGD sono quelli che hanno accesso alla CIGO, al Fondo di Integrazione Salariale ed ai Fondi di Solidarietà di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. n. 148/2015;
- (ii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto la Società è inquadrata nel settore commercio, con oltre 50 dipendenti;
- (iii) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociali e non ha presentato alcuna domanda di attivazione dei medesimi;
- (iv) la Società non può avere accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, in concreto non fruibili in quanto in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.



3. In conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020, la Società non anticiperà ai Lavoratori sospesi in CIGD il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze retributive, il quale sarà, pertanto, corrisposto direttamente dall'INPS. Quale disposizione di miglior favore, le Parti convengono che la Società – laddove gli strumenti normativi attualmente in fase di emanazione permettano l'accesso agevolato al credito per il finanziamento delle casse societarie – potrà riconoscere ai Lavoratori che ne facciano richiesta in via anticipata i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati e maturandi, salvo siano emanate disposizioni o indicazioni contrarie che possano pregiudicare l'autorizzazione della CIGD o determinarne la revoca da parte dell'INPS. Nel caso in cui si verificasse la predetta condizione, la Società manifesta la disponibilità a provvedere alla predetta anticipazione in maniera sollecita.
4. La Società manifesta, altresì, la propria disponibilità a supportare i Lavoratori nella presentazione delle domande di anticipo bancario del trattamento di integrazione salariale, ai sensi della Convenzione ABI del 30 marzo 2020. E', dunque, inteso che la Società informerà i Lavoratori della possibilità di richiedere detto anticipo, provvedendo – nel caso di richiesta – ad elaborare con sollecitudine i documenti posti in carico all'azienda dalla predetta convenzione.
5. Sarà cura della Società comunicare a tutti i Lavoratori ogni altra informazione relativa alle modalità di attuazione della CIGD.




6. A richiesta di ciascuna delle Parti, saranno attivati confronti a livello territoriale sulle modalità di attuazione della CIGD. E' espressamente inteso tra le Parti che – laddove, per qualsivoglia ragione, la domanda di autorizzazione di accesso alla CIGD presentata dalla Società non dovesse essere, anche solo parzialmente, accolta – le stesse si incontreranno tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze del provvedimento di diniego in relazione ai PdV coinvolti, tali da non pregiudicare la continuità aziendale, con l'impegno a ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile di gestione dei periodi di sospensione interessati.

Letto, confermato e sottoscritto

per Tessival S.r.l.

per la Filcams-Cgil



---

Andrea Faller

per la Fisascat-Cisl



per la Uiltucs



---

Paolo Pranti